

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 248

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'Ufficio di Piano dell'Ambito n. 1 di Vibo Valentia – Affidamento diretto del servizio per n. 19 settimane (dal 18/06/2021 al 31/10/2021).

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 - Politiche Sociali, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Rocco Giuliano Digilio (codice fiscale DGL RCG 55L21 A017K), nato ad Accettura (MT), il 21 luglio 1955, residente in Novara (NO), Via Langhi, n. 14, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società GI Group S.P.A., Direzione e



Coordinamento ex art 2497 cc Gi Group Holding Srl, C.F./P.IVA 11629770154, Società appartenente al Gruppo IVA "Gi GROUP Holding" n. 11412450964 (ex art. 70-bis e seguenti DPR 26 ottobre 1972 n. 633), con sede legale in Milano (MI), Piazza IV novembre, n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, in data 16 novembre 1995, con il numero R.E.A. 1482329, in forza della Procura Speciale, rep. n. 8497 – raccolta n. 5489 del 13 febbraio 2020, registrata a Milano (MI) – DP II, in data 19 febbraio 2020, al n. 14646, serie 1T, autenticata nella firma dal dott. Lorenzo Grossi, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che il comparente mi dichiara essere ancora valida e che su richiesta delle Parti viene da me Segretario Generale ritirata ed allegata al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale; società che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che in data 12 giugno 2021, è scaduta la somministrazione di personale per l'Ufficio di Piano;

- che stante l'urgenza, in attesa delle procedure concorsuali per il reperimento delle unità lavorative a tempo determinato, tra cui anche quelle amministrative, si può procedere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con la L. 120/2020);

- che con determinazione dirigenziale n. 761 del 14 giugno 2021 rettificata




parzialmente con determinazione dirigenziale n. 841 del 29 giugno 2021, il servizio relativo alla somministrazione di lavoro temporaneo per l'Ufficio di Piano dell'Ambito n. 1 di Vibo Valentia, è stato affidato alla GI GROUP SPA, Agenzia interinale che, a seguito di appositi conteggi effettuati, ha già selezionato le figure necessarie;

- che l'importo complessivo dell'affidamento, per come indicato nelle citate determine n. 761/2021 e n. 841/2021, ammonta ad €. 73.064,88 (euro settantatremilasessantaquattro/88), così suddiviso:

- €. 63.061,38 (euro sessantatremilasessantuno/38) per costo del personale;

- €. 8.194,32 (euro ottomilacentonovantaquattro/32) per aggio di impresa;

- €. 1.809,18 (euro milleottocentonove/18) per IVA al 22% sul solo aggio;

- che da un controllo più accurato, effettuato in contraddittorio con la ditta GI GROUP, è stato evidenziato un errore sul predetto importo, nel senso che la somma complessiva di affidamento, ammonta ad €. 73.058,45 (euro settantatremilacinquantotto/45) così suddiviso:

- €. 63.061,38 (euro sessantatremilasessantuno/38) per costo del personale;

- €. 8.194,32 (euro ottomilacentonovantaquattro/32) per aggio di impresa;

- €. 1.802,75 (euro milleottocentodieci/75) per IVA al 22% sul solo aggio;

- che la spesa per tale affidamento, trova la necessaria copertura sulla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019, disponibile alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 9871 - Impegno 1582 - Bilancio 2021;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che l'Appaltatore ha dichiarato che nei propri confronti non esistono le cause



di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che con nota prot. n. 158664 del 16 giugno 2021, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Milano, la comunicazione antimafia, relativa all'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL 28379373, regolare certificato DURC relativo all'Appaltatore, valido sino al 10 novembre 2021, agli atti prot. n. 35058 del 21/07/2021;

- che l'Appaltatore ha dichiarato la propria ottemperanza agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e sono depositati presso l'Area 1 – Settore 2 – Politiche Sociali.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato di gara, allegato sotto la lettera "B" al contratto rep. n. 224 del 21



ottobre 2020 ed i relativi chiarimenti.

Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Procuratore Speciale della Società, Sig. Rocco Giuliano Digilio, ha dichiarato, in data 13 luglio 2021, che la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di



condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 4: Oggetto dell'appalto

Il Comune conferisce alla Società GI GROUP S.P.A., nella persona del Procuratore Speciale, Sig. Rocco Giuliano Digilio, che accetta, l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'Ufficio di Piano dell'Ambito n. 1 di Vibo Valentia.

Tale somministrazione consiste nell'impiego di n. 5 (cinque) unità lavorative (n. 2 impiegati amministrativi specializzati a tempo pieno (36 ore settimanali) Cat. D1; n. 2 impiegati amministrativi non specializzati a tempo pieno (36 ore settimanali) Cat. C1 e n. 1 psicologo a tempo parziale (18 ore settimanali) Cat. D1).

Articolo 5: Durata e orario del servizio

Il periodo di somministrazione, avrà la durata di n. 19 settimane, dal 18 giugno al 31 ottobre 2021.

Articolo 6: Compenso del Servizio

Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio, da corrispondere all'Appaltatore, è di €. 73.058,45 (euro settantatremilacinquantotto/45) così suddiviso:

- €. 63.061,38 (euro sessantatremilasessantuno/38) per costo del personale;

- €. 8.194,32 (euro ottomilacentonovantaquattro/32) per aggio di impresa;

- €. 1.802,75 (euro milleottocentodieci/75) per IVA al 22% sul solo aggio.

Il corrispettivo dell'Appaltatore, sarà determinato dalle ore di lavoro effettivamente prestate dal/i lavoratore/i secondo il loro costo orario e dal risultato ottenuto applicando il coefficiente moltiplicatore offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sulla retribuzione lorda oraria del personale somministrato.

Il Comune di Vibo Valentia provvederà a corrispondere mensilmente l'importo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento del foglio di presenza di ogni singolo lavoratore per ogni periodo mensile (o frazione di mese) e di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità del servizio prestato ai sensi dell'art. 16 del CSA. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Agenzia nel caso in cui si dovessero verificare ritardi nell'invio delle somme da parte del Ministero (art. 9 del CSA).

Articolo 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla



risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare i codici CUP E49J21000920001 e CIG 8791848E79 assegnati all'intervento.

Articolo 8: Modalità di pagamento

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

- Credit Agricole – Via Antonio Stoppani, 40 – Milano (MI)

IBAN: IT 75 L 06230 09494 000030415147

Potranno inoltre essere utilizzati per le uscite dedicate al contratto e per le spese generali, pagamento di dipendenti, consulenti e fornitori, pagamenti verso enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali i seguenti istituti:

- Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia n. 00350 Milano
- Credito Valtellinese - Agenzia n. 11 Milano
- Banco BPM S.p.A. – Agenzia n. 1488 – Novara
- Credit Agricole – Agenzia n. 34 - Milano
- Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Rozzano (MI)
- Unicredit S.p.A. – Corporate Operation & Customer Care Italy
- BPER BANCA – Filiale di Milano Rosellini
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Agenzia n. 10 – Milano

Le persone delegate ad operare sui suddetti conti, sono i signori:

1. Francesco Baroni (codice fiscale BRN FNC 67E27 E507S);
2. Nicola Dell'Edera (codice fiscale DLL NCL 62L18 A055H);
3. Toso Davide (codice fiscale TSO DVD 63D27 F205W);



4. Pietro Ghizzoni (codice fiscale GHZ PTR 62A30 C816U);

5. Tarasconi Marco (codice fiscale TRS MRC 69M08 I441R).

Giusta dichiarazione resa, in data 12 luglio 2021, dal Procuratore Speciale, Sig. Pietro Ghizzoni, anticipata a mezzo pec, agli atti prot. n. 33922 del 15 luglio 2021.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune.

Articolo 9: Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni riportate nel Capitolato di gara allegato al contratto rep. n. 224 del 21/10/2020.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 10: Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.


1. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Agenzia. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Agenzia assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate



negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Agenzia abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Agenzia con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del presente atto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- g) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;



h) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

E' prevista, altresì, la risoluzione del presente contratto in caso di mancato avvio del servizio, dopo il contraddittorio tra le Parti.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penalità previste nell'articolo 15 del Capitolato di gara.

Articolo 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

Articolo 12: Controversie

Per tutte le controversie relative all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Vibo Valentia.

Articolo 13: Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 14: Subappalto



L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art. 21, comma 2 del CSA).

Articolo 15: Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, polizza definitiva n. 1790731, dell'importo di €. 2.923,80 (euro duemilanovecentoventitee/80), con allegata appendice n. 1 rilasciata in Milano (MI), in data 27 luglio 2021, da: "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso delle certificazioni UNI-EN-ISO 9001:2015 nr. 12236 e UNI-EN-ISO 14001:2015 nr. 26468, in corso di validità, presentate in copie, dichiarate conformi all'originale, in data 02 luglio 2021, dal Procuratore Speciale della Società, sig. Rocco Giuliano Digilio, e depositate agli atti del Comune.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, dichiarazione di assicurazione per polizza RCT/RCO n. ILI0002128, rilasciata dalla compagnia Assicuratrice "AIG EUROPE S.A." - Agenzia di Milano, valida sino al 31 dicembre 2021, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, per fatti accertati ed imputabili all'aggiudicatario,



con i seguenti massimali:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi con un massimale “unico” per sinistro di €. 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00);

- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, con un massimale per sinistro di €. 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) e con un limite di €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per persona infortunata.

Articolo 17: Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro

Ciascuna parte nel rispetto della normativa specifica di settore, adempierà per quanto in sua competenza alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori somministrati, ed in particolare il Comune si occuperà della formazione specifica, degli accertamenti sanitari e della tutela come da art. 34 c. 3 e 35 c. 4 D. Lgs. 81/15, mentre l’Agenzia della formazione generale come da art 35 c. 4 citato.

Articolo 18: Verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell’Appaltatore.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l’esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest’ultimo



viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Articolo 19: Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di Milano, piazza IV Novembre, n. 5 - Tel. 02 444111 – pec: ufficiogare@pec.gigroup.it -

Articolo 20: Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Articolo 21: Norme di chiusura


Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto rep n. 224 del 21 ottobre 2020. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 22: Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

Articolo 23: Patto di integrità

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1




della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

Articolo 24: Trattamento dei dati personali


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA SOCIETA': **Sig. Rocco Giuliano Digilio, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 13 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da



utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- PER LA SOCIETA': **Sig. Rocco Giuliano Digilio, nella qualità**

Rocco Giuliano Digilio

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia** *Scuglia*

